CONVENZIONE QUADRO

e dele Finanze £14,62

OUATTORDICI/67

OUO04120 00006596 W0272004

0002484 21/89/2889 09:31:32

0001-00009 E50829E7668491F

10ENTIFICATIVO : 91031347872060

Allaistero dell'EconomicHARCA DA BOLLO

tra

L'Istituto Europeo di Oncologia (di seguito denominato per brevità IEO) con sede legale in Milano, Via Filodrammatici 10, 20121, P.I. IT 08691440153, rappresentato in persona dal Prof. Umberto Veronesi nella qualità di Direttore Scientifico,

e

L' Università di Pisa con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, 56125, P.I. IT 00286820501, rappresentata in persona dal Prof. Marco Pasquali in qualità di Rettore.

PREMESSO

- che è interesse di entrambe le parti acquisire collaborazioni e condurre attività di ricerca e sviluppo su tematiche inerenti l'applicazione della matematica e dell'informatica all'oncologia
- che l'Università di Pisa dispone di necessarie competenze tecniche (nei suoi Dipartimenti di Informatica e Matematica) ed è interessata a collaborare sulle suddette tematiche con l'IEO che a sua volta possiede competenze complementari
- che l'Università di Pisa e l'IEO intendono avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche e dell'esperienza dei loro ricercatori e professori

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Tra l'Università di Pisa e l' IEO viene instaurato un rapporto di collaborazione finalizzata alla realizzazione di studi e prototipi nell'area della ricerca sopradescritta.

Tale cooperazione potrà prevedere la definizione di appositi contratti e altre forme di accordo tra le parti, secondo le modalità di volta in volta individuate e di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 2 - Durata

La presente Convenzione Quadro avrà la durata di 3 anni dalla data della stipula e potrà essere rinnovata solo con manifestazione positiva espressa. In caso di mancato rinnovo dovrà comunque essere garantita la conclusione delle forme di accordo di cui all' Articolo 1 e all'Articolo 3.

rticolo 3 - Modalità

- 1. La collaborazione tra l'Università di Pisa e l' IEO è intesa a consentire lo svolgimento congiunto di ricerche nell'ambito delle materie di cui al precedente Articolo 1. Tali ricerche potranno essere svolte anche mediante soggiorni di ricercatori e professori in entrambe le sedi.
- 2. Per ogni progetto di ricerca sarà cura delle parti contraenti definire l'oggetto, i rispettivi ruoli e responsabilità, le attività, le figure professionali e il piano di sviluppo.
- 3. La collaborazione potrà prevedere la partecipazione congiunta a progetti finanziati dalla Commissione Europea o da altri enti di ricerca nazionali e/o internazionali. La parte che rivestirà il ruolo di coordinatore di ricerca in progetti finanziati da terzi dovrà, in accordo con l'altra, nominare il responsabile della ricerca, che avrà il compito di guidare il progetto, effettuarne la rendicontazione e organizzare il gruppo di lavoro.

Articolo 4 - Corrispettivi

La collaborazione tra Università di Pisa e IEO non è a carattere oneroso.

Qualora si configuri un'attività da svolgere nella forma della consulenza tecnica volta alla soluzione dei problemi specifici, la parte proponente concorderà, con il responsabile scientifico dell'attività di consulenza: le finalità delle singole prestazioni, la durata, il corrispettivo e le modalità del relativo pagamento, che verrà formalizzato attraverso uno specifico atto.

Articolo 5 – Assicurazioni

Le coperture assicurative sono garantite dall'Università di Pisa per quanto riguarda il personale dell'Università di Pisa e dall'IEO per quanto riguarda il personale dell'IEO.

Articolo 6 – Responsabili

I referenti per le attività di esecuzione della presente convenzione sono: il Prof. Roberto Barbuti (Dipartimento di Informatica) per l'Università di Pisa, il Dott. Alberto d'Onofrio (Department of Experimental Oncology) per l'IEO.

Articolo 7 – Proprietà dei risultati

In mancanza di altre indicazioni specifiche previste negli atti di cui all'Articolo 4, i risultati delle ricerche e consulenze derivanti dalle attività svolte in esecuzione della presente convenzione sono da ritenersi di proprietà comune tra Università di Pisa e l' IEO.

Articolo 8 - Controversie

Per tutto quanto non espressamente stabilito, sono applicabili le disposizioni pertinenti del Codice Civile. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto il foro competente sarà quello di Pisa.

Articolo 9 - Spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Istituto Europeo di Oncologia

Il Direttore Scientifico Prof. Umberto Veronesi

Uniteto becomen

Università di Pisa

Il Rettore Prof. Marco Pasquali

Mars y

Data, Kilano, 7 ottobre 2009